

**Modello di organizzazione e di gestione ex decreto
legislativo 8 giugno 2001, n. 231**



**Adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 luglio 2007,
e così come successivamente modificato/integrato nell'adunanza del
Consiglio di Amministrazione del 6.08.2010**

Parte Generale

INDICE
PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	6
1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni	6
1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa	12
2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ASM Terni S.p.A. ("ASM")	13
2.1 Obiettivi perseguiti da ASM con l'adozione del Modello	13
2.2 Scopo e principi base del Modello.....	15
2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato	16
2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo.....	18
2.5 Modifiche e integrazioni del Modello	18
2.6 Coordinamento sui sistemi di vigilanza degli OdV a livello di Gruppo.....	18
3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV)	19
3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza	19
3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)	21
3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari.....	23
3.4 Funzioni degli OdV delle Controllate: Reporting nei confronti dell'OdV di ASM.....	23
4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO	24
4.1 Selezione del personale	24
4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale	24
4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner	25
4.4 Informativa a Collaboratori esterni e Partner	25

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV	25
5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi	25
5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali	26
5.3 Sistema delle deleghe	27
6. SISTEMA DISCIPLINARE	27
6.1 Principi generali.....	27
6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti.....	27
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti.....	29
7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO.....	30
7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di ASM e/o del Gruppo) e dei Sindaci.	30
7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori	30
8. CODICI DI COMPORTAMENTO	31
9. VERIFICHE PERIODICHE	31

PARTE SPECIALE "A"

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE(artt. 24 e 25 del Decreto)	33
A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	40
A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	42
A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	42
A.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	45
A.5.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio.....	45
A.5.2 Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.	47
A.5.3 Direttive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV	49

PARTE SPECIALE "B"

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	53
---	-----------

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	60
B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE	61
B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO	61
B.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO	65
B.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali	65
B.5.2 Prospetti informativi.....	66
B.5.3 Tutela del capitale sociale	67
B.5.4 Regolare funzionamento della società	68
B.5.5 Attività soggette a vigilanza	69
B.6 COMPITI DELL'ODV	70

PARTE SPECIALE "C"

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto).....	73
C.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO	75
C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C.....	75
C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO	76
C.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO.....	78
C.5.1. Nomina e compiti del responsabile interno.....	78
C.5.2. Flussi informativi	78
<u>C</u> .5.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV	78

PARTE GENERALE

1. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche, società e associazioni

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della Legge 29 settembre 2000 n. 300 - il Decreto legislativo n. 231 (di seguito denominato il “**Decreto**”), entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l'Italia ha già da tempo aderito, quali la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la *Convenzione* anch'essa firmata a *Bruxelles il 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri e la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Con tale Decreto, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, è stato introdotto nell'ordinamento italiano un regime di **responsabilità amministrativa** (riferibile sostanzialmente alla responsabilità penale) a **carico degli enti** (da intendersi come società, consorzi, ecc., di seguito denominati “Enti”) **per alcuni reati commessi, nell'interesse o vantaggio degli stessi: (i)** da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitino, anche, di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi, nonché **(ii)** da persone fisiche sottoposte alla direzione alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto.

L'ampliamento della responsabilità mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali gli Enti che abbiano tratto vantaggio dalla commissione del reato. Tra le sanzioni previste, le più gravi sono rappresentate da misure interdittive quali la sospensione o revoca di licenze e concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'interdizione dall'esercizio dell'attività, l'esclusione o revoca di finanziamenti e contributi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

Tali misure possono essere applicate all'ente anche in via cautelare, e dunque prima dell'accertamento nel merito in ordine alla sussistenza del reato e dell'illecito amministrativo che da esso dipende, nell'ipotesi in cui

si ravvisi l'esistenza di gravi indizi tali da far ritenere la responsabilità dell'ente, nonché il pericolo di reiterazione dell'illecito. Nell'ipotesi in cui il giudice ravvisi l'esistenza dei presupposti per l'applicazione di una misura interdittiva a carico di un ente che svolga attività di interesse pubblico ovvero abbia un consistente numero di dipendenti, lo stesso potrà disporre che l'ente continui a operare sotto la guida di un commissario giudiziale.

La responsabilità prevista dal Decreto si configura anche in relazione a reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato.

Quanto alla tipologia di reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti, il Decreto, nel suo testo originario, si riferisce a una serie di **reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** e precisamente:

- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, 1° comma, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.).

Successivamente, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 25-bis, che mira a punire il **reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo"**. Più di recente, l'art. 3 del Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, in vigore dal 16 aprile 2002, nell'ambito della nuova riforma del diritto societario ha introdotto il nuovo art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime di responsabilità amministrativa degli Enti anche nei confronti dei c.d. **reati societari**, così come configurati dallo stesso d. lgs. n. 61/2002 e precisamente:

- false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622, commi 1 e 3, c.c.);
- falso in prospetto (art. 173 -bis, T.U.F.);

- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.);
- impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.).

Ulteriori disposizioni normative (e nello specifico: (i) l'art. 3 della legge 14 gennaio 2003, n°7, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York per la repressione del finanziamento del terrorismo; (ii) l'art. 5 della legge 11 agosto 2003, n° 228 – **“Misure contro la tratta delle persone”**- che estende la responsabilità amministrativa dell'ente anche in relazione alla commissione di delitti contro la personalità individuale) hanno introdotto i nuovi artt. 25-quater e 25-quinquies che tuttavia non sembrano rendersi configurabili nel contesto in cui ASM è attualmente operante.

Inoltre, la legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005), in sede di recepimento della normativa comunitaria sulla manipolazione del mercato e l'abuso di informazioni privilegiate (Direttiva 2003/6/CE), ha modificato il Decreto introducendo l'art. 25-sexies. In particolare la commissione dei delitti di **“Abuso di informazioni privilegiate”** e di **“Manipolazione del mercato”** (artt. 184 e 185 del T.U.F. - decreto legislativo 58/1998) può comportare l'applicazione di sanzioni pecuniarie a carico dell'ente, qualora – in conformità alla regola generale preposta al sistema della responsabilità degli enti (art. 5 del decreto) – tali reati siano stati realizzati nel proprio interesse o vantaggio.

Infine, la medesima legge comunitaria, ha introdotto nel Testo Unico della Finanza (art. 187-quinquies) un nuovo “sottosistema” della responsabilità degli enti, stabilendo, in particolare, la responsabilità delle persone giuridiche per l'illecito dipendente dagli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis) e manipolazione del mercato (art. 187-ter) commessi nel suo interesse o vantaggio.

Si tratta di una forma di responsabilità analoga e cumulativa a quella prevista dal decreto, dalla quale si distingue in quanto dipende non da reato, ma da illecito amministrativo. Essa, tuttavia, è regolata da principi analoghi a quelli fin qui enunciati, quali, in particolare, quelli relativi ai

soggetti (apicali e dipendenti) la cui condotta impegna la responsabilità dell'ente e al meccanismo di esenzione collegato all'adozione e attuazione del Modello.

Successivamente, l'art.10 della Legge n. 146 del 16 marzo 2006, rubricata "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001**", ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di c.d. criminalità organizzata transnazionale. Il novero dei reati presupposto, la cui commissione determina l'applicabilità del Decreto, viene ampliato ricomprendendo i seguenti delitti, a condizione che abbiano carattere transnazionale: associazione per delinquere di natura semplice o mafiosa (artt. 416 e 416-bis c.p.), riciclaggio di denaro ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt.648-bis e 648-ter c.p.), traffico di migranti (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del T.U. Immigrazione), induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci e favoreggiamento personale (artt. 377-bis e 378 del c.p.). Attesi gli obiettivi propri di ASM, tali fattispecie criminose appaiono difficilmente configurabili nell'esercizio dell'attività dalla stessa svolta, alla quale dunque non appare in alcun modo ascrivibile alcuna responsabilità per i reati considerati.

Si segnala altresì che l'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 (**misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**), con l'inserimento dell'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (c.d. **Testo Unico sicurezza sul lavoro**) ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, con l'introduzione di nuovi illeciti correlati con la violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro) e l'art. 63 del d.lgs. n. 231/2007 (**Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione**) ha introdotto l'art. 25-octies (Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita) che estende alle società i reati previsti in materia di antiriciclaggio di cui agli artt. 48, 648-bis e 648-ter del codice penale. Anche tale ultima tipologia di reati, tuttavia, non sembra potersi configurare nel contesto in cui ASM è attualmente operante, atteso che quest'ultima non compie operazioni potenzialmente a rischio per la commissione dei reati in parola (quali transazioni in denaro contante, ecc.) né rientra tra i "soggetti destinatari degli obblighi" ai sensi del Capo III del citato d.lgs. 231/2007.

Infine, l'art. 7 della Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni di "**Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa**

sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", ha inserito nell'ambito del Decreto l'art. 24-bis, che estende la responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti reati informatici:

- falsità in un documento informatico (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.).

Un'ulteriore disposizione normativa e, segnatamente, l'art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009 n. 94 (pubblicata nella G.U. n. 170 del 24 luglio), recante "**Disposizioni in materia di sicurezza pubblica**" ha ampliato la responsabilità amministrativa degli Enti, introducendo nell'ambito del Decreto l'art. 24-ter, che richiama i reati previsti e puniti dagli artt. 416 (associazione per delinquere), 416-bis (associazioni di tipo mafioso anche straniere), 416-ter (scambio elettorale politico-mafioso) e 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione) del codice penale nonché dei delitti di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), numero 5) del codice di procedura penale (delitti concernenti la fabbricazione ed il traffico di armi da guerra, esplosivi ed armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo) e dei delitti previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope). Alla luce degli obiettivi perseguiti da ASM, appare difficilmente configurabile una responsabilità dell'Ente per i reati sopra citati.

Si segnala, oltre a ciò, che l'art. 15, comma 7, della Legge 23 luglio 2009, n. 99 (pubblicata nella G.U. n. 176 del 31 luglio), recante **"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"** ha esteso la responsabilità amministrativa degli Enti e precisamente:

- ha introdotto alcune modifiche all'art. 25-bis, ricomprendendo nel novero dei reati presupposto i delitti previsti e puniti dagli artt. 473 (contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni) e 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) del codice penale;
- ha inserito l'art. 25-bis.1., che richiama i reati di cui agli artt. 513 (turbata libertà dell'industria o del commercio), 513-bis (illecita concorrenza con minaccia o violenza), 514 (frodi contro le industrie nazionali), 515 (frode nell'esercizio del commercio), 516 (vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine), 517 (vendita di prodotti industriali con segni mendaci), 517-ter (fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale) e 517-quater (contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari) del codice penale;
- ha inserito l'art. 25-novies, che introduce la punibilità ai sensi del Decreto per i reati in materia di violazione del diritto d'autore descritti dagli artt. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Al riguardo, occorre evidenziare che, attesa l'attività svolta da ASM, non sembrano sussistere processi aziendali o attività aziendali a rischio di commissione dei sopra menzionati nuovi reati.

Infine, l'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116 (pubblicata nella G.U. n. 188 del 14 agosto), rubricata **"Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale"**, introduce nell'ambito del Decreto l'art. 25-novies (è evidente che sussiste un refuso quanto alla numerazione, in quanto l'art. 25-novies è già stato inserito nel Decreto dalla L. 99/09), che estende la responsabilità degli Enti al reato di cui all'art. 377-bis del codice penale (induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

1.2 L'adozione del "Modello di Organizzazione e di Gestione" quale possibile esimente della responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto, nell'introdurre il suddetto regime di responsabilità amministrativa, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità qualora l'Ente dimostri che:

- a) l'organo dirigente dell'Ente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, *modelli di organizzazione e di gestione* idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito l'"**Organismo di Vigilanza**" o "**OdV**");
- c) le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli di organizzazione e gestione;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati - i modelli di cui alla lettera a), debbano rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le attività nel cui ambito esiste la possibilità che vengano commessi reati previsti dal Decreto;
2. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
3. individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello;
5. introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Lo stesso Decreto prevede che i modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concreto con i Ministeri competenti, può formulare entro 30 giorni, osservazioni sulla idoneità dei modelli a prevenire i reati.

E', inoltre, prevista un'ulteriore funzione del Modello. Infatti, l'art. 5, comma 1, lett. b), del Decreto prevede la responsabilità dell'ente anche per la commissione di reati previsti dal Decreto – sempre che avvenuta

nel suo interesse o vantaggio – da parte di “persone sottoposte al direzione -alla vigilanza” di chi riveste funzioni di rappresentanza, amministrazione o servizio dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o esercita anche di fatto la gestione e il controllo dello stesso. La responsabilità sorge se tale commissione “è stata resa possibile dall’inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza” (art. 7, comma 1).

In tali circostanze è espressamente previsto che non ricorre tale inosservanza “se l’ente, prima della commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi” (art. 7, comma 2).

Con riguardo a tali ipotesi, il Modello, tenuto conto della natura e della dimensione dell’organizzazione e del tipo di attività svolta, deve contenere misure idonee a (art. 7, comma 3):

- garantire lo svolgimento dell’attività nel rispetto della legge;
- scoprire e eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Inoltre, affinché sia efficacemente attuato, il Modello, relativamente alle fattispecie considerate, richiede verifiche periodiche e modifiche quando necessario in relazione a violazioni verificatesi e a mutamenti dell’organizzazione o dell’attività nonché un idoneo sistema disciplinare (art. 7, comma 4).

È infine previsto che, negli Enti di piccole dimensioni il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall’organo dirigente (art. 6 comma 4).

2. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI ASM Terni S.p.A. (“ASM”)

2.1 Obiettivi perseguiti da ASM con l’adozione del Modello

ASM - sensibile all’esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della propria posizione ed immagine, delle aspettative dell’azionista Comune di Terni, del lavoro dei propri dipendenti e degli stakeholders in genere - ha ritenuto conforme alle proprie politiche aziendali procedere all’adozione del presente Modello di organizzazione e di gestione previsto dal Decreto (di seguito denominato il “**Modello**”) sotto la duplice veste di società interamente posseduta dal Comune di

Terni, nonché quale società Capogruppo del gruppo ASM (qui di seguito definito “**Gruppo**”, intendendosi per tale ASM e le società da questa eventualmente controllate ai sensi dell’art. 2359, primo e secondo comma del Codice Civile).

ASM, quale società di riferimento del Gruppo, promuoverà l’adozione del presente Modello da parte di tutte le eventuali proprie controllate che lo adotteranno con provvedimento degli organi societari competenti, fatta la sola eccezione di Umbria Energy S.p.A., atteso che della stessa esercita il controllo congiuntamente con l’altro azionista Acea Electrabel S.p.A. in virtù delle specifiche intese negoziali riconducibili al contratto di joint venture.

L’impostazione in parola appare idonea per i seguenti principali motivi:

1. Considerata la dimensione delle società controllate da ASM appare opportuno che le stesse possano recepire il Modello di quest’ultima, ciò anche al fine di sfruttare al meglio le esistenti sinergie all’interno del Gruppo;
2. Le società del Gruppo eventualmente si avvalgono: **(i)** dell’attività di *service* prestata da ASM, attraverso la quale le stesse ricevono la necessaria consulenza con riguardo a primarie funzioni quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: bilancio, controllo di gestione, finanza, tesoreria, affari legali e societari, nonché **(ii)** delle specifiche attività nevralgiche rese dal Servizio Risorse Umane. Pertanto, l’esigenza del pieno rispetto del Modello e quella del coordinamento di Gruppo non potranno prescindere da una stretta interazione con le competenti funzioni di ASM.

Tale iniziativa, che si accompagna all’adozione del Codice Etico di ASM, è stata assunta nella convinzione che l’adozione del presente Modello - al di là delle prescrizioni del Decreto, che indicano il Modello stesso come elemento facoltativo e non obbligatorio - possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti coloro che operano in nome e per conto di ASM, affinché seguano, nell’espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel Decreto.

Il presente Modello è stato predisposto da ASM tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le linee guida elaborate in materia da associazioni di categoria, nonché in considerazione della ricca esperienza statunitense nella stesura di modelli di prevenzione dei reati, della *best practice* americana e delle Federal Sentencing Guidelines emanate il 1° novembre 1991.

Nell’individuare le aree potenzialmente esposte al rischio di commissione di reati e nel predisporre il presente Modello, si è altresì

tenuto conto della “*case history*” societaria e degli attuali orientamenti giurisprudenziali in materia, attribuendosi grande rilievo, ai fini della costruzione di un sistema di prevenzione realmente efficace, alle eventuali pregresse esperienze aziendali relative a ipotesi in cui esponenti aziendali siano incorsi – nell’interesse o anche in danno della società – nella commissione di reati nonché a singole vicende giudiziarie che abbiano coinvolto soggetti terzi. L’analisi ha offerto un importante contributo all’attività di individuazione sia delle aree e delle attività che presentano particolari o maggiori profili di rischio, sia dei presidi procedurali e di controllo astrattamente idonei alla prevenzione dei comportamenti scorretti o illeciti.

Il Modello, adottato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 16 luglio 2007, e successivamente modificato/integrato dal Consiglio medesimo in data 22 febbraio 2010 nella sua versione attuale recepisce le modifiche organizzative e operative nel frattempo intervenute in ambito aziendale, nonché le novelle normative.

2.2 Scopo e principi base del Modello

Scopo del Modello è la costruzione di un sistema strutturato e organico di procedure nonché di attività di controllo, da svolgersi anche in via preventiva (controllo *ex ante*), volto a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto.

In particolare, mediante l’individuazione e la mappatura delle “aree di attività a rischio” e la loro conseguente proceduralizzazione, il presente documento si propone come finalità quelle di:

- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto di ASM nelle “aree di attività a rischio”, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti dell’azienda;
- ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da ASM in quanto (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarre vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico- sociali cui il Gruppo intende attenersi nell’espletamento della propria missione aziendale;
- consentire alla Società, grazie a un’azione di monitoraggio continuo sulle “aree di attività a rischio”, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei reati stessi.

Punti cardine del Modello sono, oltre ai principi già indicati:

- l'attività di sensibilizzazione e diffusione - **a tutti i livelli aziendali** - delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- la mappatura delle "aree di attività a rischio" dell'azienda, vale a dire delle attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati;
- l'attribuzione all'OdV, coadiuvato operativamente dalla costituenda funzione controllo interno, di specifici compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello;
- la verifica e documentazione delle operazioni a rischio con la connessa rilevazione delle relative procedure in essere nonché la verifica della completezza e delle modalità di formalizzazione di queste ultime, così come meglio indicato nelle Parti Speciali "A" e "B";
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- il coordinamento con le altre società del Gruppo ASM;
- l'aggiornamento delle funzioni e delle procedure aziendali a seguito di eventuali modifiche alla normativa vigente;
- un adeguato sistema di sanzioni

2.3 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione delle diverse ipotesi di reato

Il presente Modello è costituito da una "Parte Generale" e da singole "Parti Speciali" predisposte per le diverse tipologie di reato contemplate nel Decreto.

La prima Parte Speciale - denominata Parte Speciale "A" – si riferisce alle tipologie specifiche di reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del Decreto, ossia per i reati realizzabili nei confronti della Pubblica Amministrazione.

La seconda Parte Speciale – denominata Parte Speciale “B” – è riconducibile alle fattispecie di reato previste dall’art. 25-ter, ossia per i c.d. reati societari. Sono stati parimenti introdotti riferimenti ai reati ed agli illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato previsti dall’art. 25-sexies - sebbene applicabili unicamente a società emittenti sui mercati regolamentati, così come definite ai sensi del d. lgs. 24 febbraio 1998, n°58 (“T.U.F.”) – nell’assunto, comunque, che vengono intrattenuti rapporti di business e stretti collegamenti societari con il Gruppo AceaElectrabel, realtà societaria riconducibile ad ACEA S.p.A., società quotata sul mercato regolamentato di Borsa Italiana S.p.A e con la società Italgas S.p.A. parimente quotata.

La **terza Parte Speciale** fornisce alcune primi punti di controllo con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro. Al fine di realizzare gli obiettivi di salute e sicurezza, il presente modello, che già recepisce le “Linee Guida di Confindustria” sul punto, sarà inoltre uniformato alle “Linee Guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro”.

Con riferimento ai reati previsti dagli artt. 25-quater e 25-quinquies del Decreto, considerati i fini istituzionali di ASM, appare difficile la possibilità della deliberata commissione, nell’interesse della società o comunque a suo vantaggio, di reati finalizzati ad agevolare attività terroristiche ed eversive dell’ordine democratico, ovvero di reati contro la personalità individuale.

In ogni caso, i presidi posti nell’ambito delle citate Parti Speciali, nonché le procedure ed il sistema organizzativo esistenti, quali il Codice Etico, il sistema sanzionatorio, le procedure di controllo in ambito informatico, le attività ispettive del competente Servizio aziendale nonché le clausole contrattuali nei rapporti con i fornitori, hanno lo scopo di conseguire idonea prevenzione dei reati indicati agli artt. 25-quater, 25-quinquies e 25-sexies.

Dette Parti Speciali, oltre ad esplicitare le singole fattispecie di reato, comprendono anche le **principali Aree di Attività a Rischio** come definite al punto 2.2 che precede.

È demandata al Consiglio di Amministrazione di ASM l’eventuale integrazione del presente Modello in una successiva fase, mediante apposita delibera, con ulteriori Parti Speciali relative ad altre tipologie di reati che, per effetto di altre normative, dovessero risultare, in futuro, inserite o comunque collegate all’ambito di applicazione del Decreto.

2.4 Adozione del Modello nell'ambito del Gruppo

Il Presente Modello è soggetto al recepimento anche da parte delle altre società del Gruppo in relazione alle attività a rischio da esse svolte.

In particolare, è demandato ai Consigli di Amministrazione e/o Organi Amministrativi delle diverse società del Gruppo, sulla base anche di criteri e direttive che potranno essere emanati in tal senso da parte dei consiglieri delegati di ASM, di provvedere mediante apposita delibera, al recepimento del Modello nonché delle singole parti speciali del presente Modello, in funzione dei profili di rischio configurabili nelle attività svolte dalle società stesse.

E' attribuita alla responsabilità delle singole società del Gruppo l'attuazione del Modello nel proprio ambito, in relazione alle attività dalle stesse in concreto svolte nelle aree a rischio.

Nel recepire il presente Modello, il compito di vigilanza sarà svolto direttamente dall'organo dirigente ai sensi dell'art. 6 comma 4 del Decreto ("OdV delle controllate"), tenendo conto di quanto previsto ai successivi punti 2.6 e 3.1. I Consigli di Amministrazione delle singole società del Gruppo procederanno quindi a svolgere direttamente i compiti di controllo sullo svolgimento delle suddette attività e sull'applicazione del Modello medesimo.

I Consiglieri all'uopo dedicati nell'ambito di ciascuna delle società controllate, potranno collaborare sia con le strutture della propria azienda, sia con l' OdV.

2.5 Modifiche e integrazioni del Modello

Essendo il Presente Modello un "atto di emanazione dell'organo dirigente" (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6 co. 1 lett. a) del Decreto), le successive modifiche e integrazioni di carattere sostanziale del presente Modello sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione di ASM che provvede anche alle sue modifiche su proposta dei consiglieri delegati.

Tutte le modifiche e integrazioni che hanno impatto sulle singole società del Gruppo vanno comunicate agli Amministratori Delegati delle singole società ai fini dell'eventuale recepimento. L'eventuale mancata adozione delle predette modifiche ed integrazioni dovrà essere motivata.

2.6 Coordinamento sui sistemi di vigilanza degli OdV a livello di Gruppo.

Ferma restando l'attribuzione delle responsabilità in capo alle singole società del Gruppo riguardo all'attuazione del Modello è attribuito all'OdV di ASM, quale Capogruppo, il compito di dare impulso e di coordinare l'applicazione del Modello stesso nell'ambito di tutte le società del Gruppo per assicurarne una corretta e omogenea attuazione, con la possibilità di effettuare direttamente specifiche azioni di controllo sulle singole società del Gruppo stesso.

In particolare sono riconosciuti all'OdV di ASM, nel rispetto dell'autonomia delle diverse società del Gruppo e dei limiti imposti da disposizioni di legge, i seguenti poteri nei confronti delle controllate:

- dare impulso e di svolgere funzioni di coordinamento riguardo alle attività di verifica e controllo nonché di applicazione del Modello;
- proporre, sulla base delle verifiche di cui sopra, l'aggiornamento del presente Modello medesimo qualora l'OdV della controllata non vi abbia provveduto;
- effettuare, singolarmente o congiuntamente con l'OdV della società interessata, particolari azioni di controllo.

Il presente documento, con gli eventuali aggiornamenti, verrà pubblicato nel sito internet www.asmtorni.it nell'ambito dell'attività di informazione e diffusione del Modello, come previsto al successivo punto 4.

3. ORGANISMO DI VIGILANZA – (OdV)

3.1 Natura, qualificazione, nomina e durata in carica dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza (OdV) di ASM è composto da due membri di comprovata esperienza e competenza, di cui uno con funzioni di Presidente che ne coordinerà l'operato, i quali abbiano i requisiti di onorabilità, professionalità, indipendenza e continuità d'azione, così come individuati dalle Linee Guida di Confindustria, alle quali ci si riporta in toto.

A tal riguardo, le Linee Guida di Confindustria precisano che la posizione dell'OdV nell'ambito dell'ente deve garantire l'autonomia dell'iniziativa di controllo da ogni forma d'interferenza e/o di condizionamento da parte di qualunque componente dell'ente (e in particolare dell'organo dirigente). Per assicurare la necessaria

autonomia di iniziativa e l'indipendenza è poi indispensabile che all'OdV non siano attribuiti compiti operativi.

La professionalità si riferisce al bagaglio di strumenti e tecniche che l'OdV deve possedere per poter svolgere efficacemente l'attività assegnata. Pertanto, i membri dell'OdV devono possedere specifiche capacità professionali relativamente alla funzione che sono chiamati a svolgere. La continuità d'azione va intesa nel senso che l'OdV deve essere dotato di una struttura dedicata esclusivamente e a tempo pieno all'attività di vigilanza sul rispetto e l'adeguatezza del Modello 231, priva di mansioni operative che implicino decisioni di carattere economico – finanziario.

Infine, al fine di garantire l'onorabilità dell'OdV sono state qui di seguito previste delle specifiche cause di incompatibilità e/o di decadenza.

I membri dell'OdV infatti devono attestare l'assenza delle seguenti cause di incompatibilità e/o di decadenza:

- non devono avere relazioni di coniugio parentela o affinità entro il quarto grado incluso con componenti degli organi amministrativi della società;
- non devono essere componenti degli organi amministrativi della società;
- non devono vantare rapporti lavorativi negli ultimi tre anni con soggetti con i quali o nei confronti dei quali possono essere compiuti gli illeciti di cui al Decreto;
- non devono essere portatori di conflitti d'interesse anche potenziali con la società;
- non devono avere svolto almeno nei tre esercizi precedenti funzioni di amministrazione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate, ovvero in imprese operanti nel settore creditizio finanziario mobiliare e assicurativo sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria;
- non devono essere stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 1423/1956, o della legge 565/1965, salvi gli effetti della riabilitazione;
- non devono essere stati condannati con sentenza definitiva, salvo il caso di avvenuta estinzione del reato o della pena o in presenza dei requisiti per ottenere la riabilitazione.

I membri dell'OdV sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che ne determina anche la remunerazione. L'OdV dura in carica da uno a tre anni con determinazione assunta nella delibera di nomina del Consiglio di Amministrazione della Società. L'incarico può essere rinnovato per una durata complessiva di sei anni continuativi..

Per il professionista esterno che dovesse far parte dell'Organismo di Vigilanza, valgono le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che sussistono, ai sensi dell'art. 2399 c.c., per i componenti del collegio sindacale.

Nelle società controllate di più piccole dimensioni, su esplicita autorizzazione del OdV di ASM, tale compito sarà svolto direttamente, come già anticipato al punto 2.4 del presente documento, dall'organo dirigente, in possesso dei requisiti di indipendenza, professionalità e continuità richiesti dal d. lgs. 231/01.

Tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni dell'OdV, nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, l'OdV di ASM, su richiesta dello stesso, sarà supportato dal Servizio Legale e Affari Generali nonché dagli altri Servizi ASM in ragione delle specifiche competenze di ciascuna di esse, senza peraltro inficiare il principio di indipendenza.

3.2 Funzioni e poteri dell'organismo di vigilanza (OdV)

All'OdV di ASM è affidato sul piano generale – per il tramite della costituenda funzione controllo interno che ne costituirà lo strumento operativo - il compito di:

- A.** vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei destinatari, appositamente individuati nelle singole Parti Speciali in relazione alle diverse tipologie di reati contemplate dal Decreto;
- B.** verificare la reale efficacia ed effettiva capacità del presente Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- C.** in collaborazione con le funzioni coinvolte, valutare la necessità di proporre agli organi sociali competenti (Consiglio di Amministrazione e Consiglieri delegati) eventuali aggiornamenti del presente Modello, con particolare riferimento all'evoluzione/mutamenti della struttura organizzativa o operativa aziendale e della normativa;
- D.** curare l'aggiornamento della “**Mappatura delle Aree di Rischio**”, che individua le potenziali aree di attività a rischio nell'ambito delle quali è ipotizzabile la commissione dei reati previsti dal Decreto, nonché i processi e le strutture aziendali connessi alle principali Aree di Attività a Rischio specificate nelle Parti Speciali del presente Modello; proporre l'integrazione delle suddette principali “aree di attività a rischio” sulla base del lavoro svolto;
- E.** vigilare sull'applicazione del presente Modello da parte delle Società del Gruppo, ferma restando la competenza primaria degli OdV delle singole società ai fini della realizzazione di un coerente sistema di controlli nell'ambito del Gruppo stesso;

- F. vigilare sul sistema di deleghe ai fini di garantire l'efficacia del presente Modello, relazionandosi a tal fine con il Servizio Affari Generali e Legali.

E', inoltre affidato all'OdV di ASM e agli OdV delle altre società controllate, sotto il coordinamento dell'OdV di ASM, il compito di:

- elaborare ed implementare un programma di verifiche sull'effettiva applicazione delle procedure aziendali di controllo nelle aree di attività a rischio e sulla loro efficacia, tenendo presente che una responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di attività a rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché, ove necessario, aggiornare la lista di informazioni che devono essere agli stessi OdV obbligatoriamente trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni aziendali, anche attraverso apposite riunioni, per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree a rischio. A tal fine, l'OdV viene tenuto costantemente informato sull'evoluzione delle attività nelle suddette aree a rischio e ha libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, nel rispetto delle normative vigenti. All'OdV devono essere inoltre segnalate da parte del management eventuali situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di reato;
- condurre le indagini interne per l'accertamento di presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello;
- verificare che gli elementi previsti dalle singole Parti Speciali del presente Modello per le diverse tipologie di reati (adozione di clausole standard, espletamento di procedure, ecc.) siano comunque adeguati e rispondenti alle esigenze di osservanza di quanto prescritto dal Decreto, provvedendo, in caso contrario, a un aggiornamento degli elementi stessi;
- coordinarsi con il Servizio Risorse Umane nonché con i diversi responsabili delle altre funzioni aziendali per gli aspetti attinenti all'attuazione del Modello, quali le promozioni di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello, la formazione del personale, i provvedimenti disciplinari, etc.;
- coordinarsi con i responsabili delle altre Funzioni aziendali per assicurare la predisposizione della documentazione organizzativa

interna, necessaria al fine del funzionamento del Modello stesso, contenente le istruzioni, chiarimenti o aggiornamenti.

All'OdV di ASM (ed all'OdV delle società controllate) compete, inoltre, l'espletamento delle verifiche periodiche previste al successivo punto 9.

3.3 Funzioni del OdV: Reporting nei confronti degli organi societari

Sono assegnate all'OdV di ASM due linee di *reporting*:

- la prima, su base continuativa, direttamente con i consiglieri delegati e, con cadenza almeno semestrale, nei confronti del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- la seconda, su base periodica annuale, nei confronti dell'intero Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

La presenza dei suddetti rapporti di carattere funzionale, con organismi di vertice privi di compiti operativi e quindi svincolati da attività gestionali, costituisce un fattore in grado di assicurare che l'incarico venga espletato dall'OdV con le maggiori garanzie di indipendenza.

L'OdV di ASM potrà essere convocato in qualsiasi momento dai suddetti organi, o potrà a sua volta presentare richiesta in tal senso, per riferire in merito al funzionamento del Modello od a situazioni specifiche.

Ogni anno, inoltre, l'OdV di ASM trasmette al Consiglio di Amministrazione un report scritto sull'attuazione del Modello, sia da parte di ASM che nelle altre società del Gruppo.

3.4 Funzioni degli OdV delle Controllate: Reporting nei confronti dell'OdV di ASM

Gli OdV delle Controllate, anche laddove tale incarico sia assolto direttamente dagli Organi direttivi, sono tenuti a riferire, su base continuativa, all'OdV di ASM, sull'attuazione del presente Modello nell'ambito della società di appartenenza.

4. SELEZIONE, FORMAZIONE DEL PERSONALE E DIFFUSIONE DEL MODELLO

4.1 Selezione del personale

Il Capo del Servizio Risorse Umane di ASM, in stretta cooperazione con l'OdV di ASM, e opportunamente coinvolgendo le funzioni aziendali interessate dalle aree di rischio, valuta l'opportunità di istituire uno specifico sistema di valutazione del personale in fase di selezione anche avvalendosi di qualificate società di selezione del personale, che tenga conto delle esigenze aziendali in relazione all'applicazione del Decreto.

4.2 Formazione del personale e diffusione del Modello nel contesto aziendale

La formazione del personale ai fini dell'attuazione del presente Modello e la diffusione del Modello nel contesto aziendale è gestita dal Capo del Servizio Risorse Umane in stretta cooperazione con l'OdV e sarà articolata, tenendo conto delle diverse aree di rischio e del personale che vi opera, sui livelli qui di seguito indicati:

- A. Personale direttivo e con funzioni di rappresentanza dell'ente: seminario iniziale esteso di volta in volta a tutti i neo assunti; seminario di aggiornamento annuale; accesso a un sito intranet dedicato all'argomento e aggiornato su disposizione dell'OdV; informativa nella lettera di assunzione per i neoassunti.
- B. Altro personale: nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione per i neo assunti; accesso a intranet.

I programmi gestionali di formazione e di diffusione del presente Modello nel contesto aziendale, come sopra elaborati, saranno presi in esame dall'OdV e saranno recepiti eventuali suggerimenti forniti dallo stesso ai fini del raggiungimento degli obiettivi del Modello.

Tutti i seminari e le informative potranno essere erogate tramite piattaforma *e-learning*.

4.3 Selezione di Collaboratori esterni e Partner

Su proposta dell'OdV potranno essere istituiti nell'ambito della società, con decisione dei consiglieri delegati, appositi sistemi di valutazione per la selezione di rappresentanti, consulenti e simili ("**Collaboratori esterni**") nonché di Partner con cui la società intenda addivenire a una qualunque forma di *partnership* (esempio, una *joint-venture*, anche in forma di ATI, un consorzio, etc.) e destinati a cooperare con l'azienda nell'espletamento delle attività a rischio ("**Partner**").

4.4 Informativa a Collaboratori esterni e Partner

Saranno altresì forniti a soggetti esterni al Gruppo (Collaboratori esterni e Partner) apposite informative sulle politiche e le procedure adottate da ASM sulla base del presente Modello nonché del Codice Etico e sui testi delle clausole contrattuali abitualmente utilizzate al riguardo.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Segnalazioni da parte di esponenti aziendali o da parte di terzi

In ambito aziendale dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV, per il tramite del Servizio Risorse Umane che fungerà da ente di consultazione e raccordo con gli altri enti aziendali, oltre alla documentazione prescritta nelle singole Parti Speciali del presente Modello secondo le procedure ivi contemplate, ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche da terzi e attinente all'attuazione del presente Modello nelle aree di attività a rischio.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- l'obbligo di informazione grava, in genere, su tutto il personale che venga in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno di ASM e delle società del Gruppo o a pratiche non in linea con i principi di comportamento e le prescrizioni adottate con il presente Modello;
- le informazioni riguardano in genere tutte le notizie relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto in relazione all'attività del Gruppo o a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate dal Gruppo stesso;

- l'afflusso di segnalazioni, incluse quelle di natura ufficiosa, deve essere canalizzato verso l'OdV della società interessata e da questi inoltrato all'OdV di ASM;
- l'OdV della società interessata valuterà le segnalazioni ricevute e gli eventuali provvedimenti conseguenti a sua ragionevole discrezione e responsabilità, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e motivando per iscritto eventuali rifiuti di procedere a una indagine interna; le iniziative assunte al riguardo dovranno essere comunicate all'OdV di ASM che avrà il potere di avocare a sé la trattazione del caso;
- le segnalazioni dovranno essere in forma scritta e non anonima ed avere a oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. L'OdV della società interessata e quello di ASM agiranno in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede;
- è prevista l'istituzione di "canali informativi dedicati" ("**Canale dedicato**"), sia da parte dell'OdV di ASM che da parte dell'OdV delle singole società interessate, con duplice funzione: quella di facilitare il flusso di segnalazioni e informazioni verso l'OdV di ASM e quella di risolvere velocemente casi di dubbio.

5.2 Obblighi di informativa relativi ad atti ufficiali

Oltre alle segnalazioni anche ufficiose di cui al capitolo precedente, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV delle singole società e da questi inoltrate all'OdV di ASM le informative concernenti:

- i provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- i rapporti predisposti dai Responsabili di altre funzioni aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello organizzativo, con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate (ivi compresi i provvedimenti

verso i Dipendenti), ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni.

Periodicamente l'OdV propone, se del caso, ai consiglieri delegati eventuali modifiche della lista sopra indicata.

5.3 Sistema delle deleghe

All'OdV di ASM, infine, deve essere comunicato, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, il sistema delle deleghe adottato dalla Società e dalle singole società del Gruppo.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

Aspetto essenziale per l'effettività del Modello è costituito dalla predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle regole di condotta imposte dal Modello stesso ai fini della prevenzione dei reati di cui al Decreto, e, in generale, delle procedure interne che integrano il Modello.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, in quanto le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda, e segnatamente dal competente Servizio Risorse Umane, in piena autonomia indipendentemente dall'illecito che eventuali condotte possano determinare.

6.2 Sanzioni per i lavoratori dipendenti non dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti non dirigenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello sono definiti come illeciti disciplinari.

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi di detti lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

Il sistema disciplinare aziendale di ASM è costituito dalle norme pattizie dei CCNL di categoria applicati (di seguito "CCNL").

In particolare, anche in applicazione del CCNL per il personale non dirigente, si prevede che:

1) Incorre nei provvedimenti di RIMPROVERO VERBALE O SCRITTO

Il lavoratore che:

- violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre nel provvedimento della MULTA non superiore a 3 ore di retribuzione

Il lavoratore che:

- violi più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate.

3) Incorre nel provvedimento della SOSPENSIONE DAL SERVIZIO E DALLA RETRIBUZIONE da 1 a 10 giorni.

Il lavoratore che:

- nel violare le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, nonché compiendo atti contrari all'interesse di ASM, arrechi danno alla Società o la esponga a una situazione oggettiva di pericolo alla integrità dei beni dell'azienda.

4) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO CON INDENNITÀ SOSTITUTIVA DEL PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto.

5) Incorre nel provvedimento del LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO.

Il lavoratore che:

- adottati, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, e inequivocabilmente diretto alla commissione di un reato previsto dal Decreto medesimo.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, ai singoli Servizi aziendali.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Capo Servizio Risorse Umane.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione, da parte di dirigenti (anche amministratori), delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in

conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti delle Aziende di Confservizi.

7. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL DOCUMENTO

7.1 Misure nei confronti degli Amministratori (non dirigenti di ASM e/o del Gruppo) e dei Sindaci.

La violazione del Modello da parte di Amministratori e/o Sindaci di ASM, va denunciata senza indugio all'OdV dalla persona che la rileva. Se la denuncia non è manifestamente infondata, l'OdV ne informerà il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Presidente del Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. Si applicano le disposizioni di cui agli artt. 2392 e 2407 del codice civile.

Nel caso in cui le suddette violazioni siano commesse da Amministratori e/o Sindaci di società controllate, dovrà esserne informato tempestivamente l'OdV di ASM che – ove la denuncia non è manifestamente infondata - provvederà a riferire agli organi collegiali della stessa ASM per l'adozione delle relative iniziative nell'ambito del Gruppo.

7.2 Misure nei confronti di Collaboratori esterni, Partner e Fornitori

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori esterni, *Partner* o dai Fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

A tal fine l'OdV di ASM e quelli delle società del gruppo concorderanno, di volta in volta, con il Servizio Affari Generali e Legali le opportune modifiche alla modulistica contrattuale e l'aggiornamento della stessa.

8. CODICI DI COMPORTAMENTO

Le regole di comportamento contenute nel presente Modello si integreranno con quelle di eventuali altri codici deontologici di futura emanazione da parte del Gruppo ASM.

Sotto tale profilo, infatti, il Modello costituisce uno strumento con un ambito di applicazione e finalità specifici, in quanto mira a prevenire la commissione dei reati previsti nel Decreto (per i reati, cioè, che, anche se compiuti apparentemente nell'interesse e/o a vantaggio dell'azienda, possono comportare una responsabilità amministrativa in base alle disposizioni del Decreto medesimo). Tuttavia, anche secondo quanto precisato nelle linee Guida emanate da Confindustria, i principi di comportamento contenuti nel presente Modello possono essere considerati come un ampliamento o estensione dei codici deontologici già presenti in azienda o di futura emanazione.

9. VERIFICHE PERIODICHE

Sono previsti due tipi di verifiche da parte dell'OdV avvalendosi del supporto operativo della costituenda funzione controllo interno :

- (i) Verifiche sugli atti: periodicamente si procederà a una verifica dei principali atti societari e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla società con riguardo ad aree afferenti attività a rischio;
- (ii) Verifiche delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV. Inoltre, sarà intrapresa una *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV e dagli altri soggetti interessati, degli eventi considerati rischiosi, della consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

All'esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di ASM (in concomitanza con il rapporto annuale predisposto dall'OdV) che evidenzierà le possibili manchevolezze e suggerisca le opportune azioni da intraprendere.

Per quanto concerne le società controllate, tale verifica verrà effettuata sotto la supervisione dell'OdV di ASM, secondo modalità che verranno definite da quest'ultimo.

Parte Speciale "A"

REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (artt. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Parte Speciale “A”, appare utile innanzitutto definire le nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio al fine di individuare quali siano i soggetti attivi dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione rilevanti ai fini del Decreto.

Ai sensi dell'art. 357, comma 1, c.p., è considerato pubblico ufficiale “agli effetti della legge penale” colui il quale esercita “una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa”.

Mentre non sono state precisate le nozioni di “funzione legislativa” e “funzione giudiziaria” in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha dato luogo a particolari problemi, l'art. 357, comma 2, c.p. chiarisce che agli effetti della legge penale “è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da “norme di diritto pubblico”, ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Per quanto concerne, invece, i “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, la individuazione di tale categoria non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio inquadrare tale categoria, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell'applicazione pratica.

In particolare, l'art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” – da norme di diritto pubblico; tuttavia il servizio si caratterizza per l'assenza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La giurisprudenza ha evidenziato che il Pubblico servizio è attività a carattere intellettuale, caratterizzata, quanto al contenuto, dalla

mancanza di poteri autoritativi e certificativi propri della Pubblica Funzione con la quale è solo in rapporto di accessorialità o complementarietà.

Sulla base di quanto sopra riportato, l'elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di "incaricato di un pubblico servizio" è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall'ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati contemplati nella Parte Speciale A, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

- *Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'averne distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- *Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura

solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- *Concussione (art. 317 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute.

Il delitto in esame è plurioffensivo: da un lato reca offesa all'interesse della p.a., al suo prestigio e alla correttezza dei pubblici funzionari e, dall'altro, lede anche il diritto del cittadino a disporre liberamente del proprio patrimonio.

Soggetti attivi di tale illecito possono essere sia i pubblici ufficiali che gli incaricati di pubblico servizio; dunque, è un reato proprio.

Al fine di non figurare, il pubblico funzionario potrebbe anche avanzare le proprie richieste avvalendosi di un nuncius: in questo caso, si realizzerà una concussione tramite l'intermediazione di un privato, sempre che la vittima abbia la consapevolezza che il denaro o altra utilità sono voluti effettivamente dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio. Diversamente, ove l'extraneus non si limitasse alla funzione di nuncius, ma concorresse materialmente o moralmente alla perpetrazione dell'illecito, si avrebbe un vero e proprio concorso di persone nel reato.

Relativamente all'elemento oggettivo, la fattispecie de qua richiede, in primis, l'abuso della qualità o dei poteri. Si realizza un abuso della qualità nel caso in cui il pubblico funzionario si avvalga della propria posizione per costringere o indurre soggetti privati all'indebito; l'abuso dei poteri consiste nell'esercitare la propria potestà difformemente dallo scopo per cui la legge l'ha conferita.

L'abuso deve avere come effetto la costrizione o l'induzione: per costrizione si intende l'esercizio tramite violenza e minaccia di una pressione psicologica su un soggetto in modo da alterarne il processo formativo della volontà; l'induzione è un termine molto più ampio che ricomprende ogni comportamento che abbia per risultato di determinare il paziente ad una data condotta.

Tra gli elementi necessari per la ravvisabilità del delitto di concussione si annovera inoltre il *metus publicae potestatis*, ossia il timore del pubblico potere, che pone la vittima in uno stato di soggezione che la spinge a dare o promettere l'indebito.

La dazione consiste nell'effettiva consegna del denaro o altra utilità in modo definitivo; la promessa, invece, è l'impegno ad effettuare in futuro la prestazione.

Oggetto della dazione o della promessa sono il denaro o altra utilità. Per denaro deve pacificamente intendersi sia la moneta avente corso legale che le carte di pubblico credito; dubbi interpretativi sorgono, invece, relativamente al concetto di utilità, in cui dovrebbe rientrare tutto ciò che può soddisfare un bisogno umano (non solo doni, sconti o dilazioni di pagamento, ma anche i favori sessuali).

La realizzazione della concussione richiede la sussistenza del dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di tutti gli elementi costitutivi del reato.

Il delitto in analisi si consuma nel tempo e nel luogo in cui avviene la dazione o la promessa. In tale ottica, il successivo pagamento dell'indebito costituisce un post factum non punibile e non rileva in alcun modo per il perfezionamento della fattispecie.

Secondo un diverso indirizzo interpretativo, invece, quando alla promessa fa seguito la dazione, si realizza lo spostamento in avanti del momento consumativo.

• *Corruzione per un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318-319 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore del corruttore). Si ricorda che il reato di corruzione è un reato a concorso necessario, in cui vengono puniti sia il corrotto che il corruttore.

La corruzione c.d. propria, quella per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio (ad esempio, accettazione di denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio, mentre la corruzione c.d. impropria, quella per il compimento di un atto dovuto (ad esempio, velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), può essere commessa da un pubblico ufficiale e da un incaricato di pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato.

Possono configurarsi sia corruzioni c.d. attive (l'amministratore o il dipendente corrompono un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per ottenere un vantaggio per la società), sia corruzioni c.d. passive (l'esponente della società riceve denaro o altra utilità per compiere un atto dovuto o contrario ai doveri d'ufficio), nei casi in cui l'attività svolta in concreto debba essere qualificata come pubblica funzione o pubblico servizio.

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un

reciproco vantaggio, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

- *Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli (anche in tal caso ove si tratti di istigazione alla corruzione impropria, l'incaricato di pubblico servizio deve rivestire, nel contempo, anche la qualifica di pubblico impiegato, non necessaria nel caso di istigazione alla corruzione propria).

- *Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui una società del Gruppo sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

I reati di corruzione e concussione sopra descritti prevedono quali soggetti attivi il **pubblico ufficiale** e l'**incaricato di un pubblico servizio**.

Sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio coloro che svolgono una pubblica funzione legislativa (ad esempio, parlamentari, membri del Governo, consiglieri regionali e provinciali, membri del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa, soggetti che svolgono funzioni ausiliarie, ecc.), giudiziaria (magistrati, ivi compresi quelli della Corte europea di giustizia e dei Tribunali internazionali, membri di collegi arbitrali rituali, ausiliari, ecc.) o amministrativa. In tale ultima ampia categoria rientrano tutti coloro la cui attività sia regolata da norme di diritto pubblico e atti autoritativi, indipendentemente dall'esistenza di un rapporto di impiego o dipendenza con la Pubblica Amministrazione.

Si ricordano, in particolare: dipendenti dello Stato, di organismi internazionali ed esteri, degli enti territoriali; sindaci e amministratori locali, dipendenti di altri enti pubblici nazionali e internazionali, quali, ad esempio, la Banca d'Italia, l'Isvap, la Consob, L'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas ("AEEG"), l'Ufficio Italiano Cambi, le altre Autorità amministrative indipendenti, la Cassa Depositi e Prestiti, i privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (notai ecc.). In tale ultima categoria rientrano inoltre i soggetti che svolgano una pubblica funzione o un pubblico servizio amministrativo nel contesto di società di diritto privato, per lo più derivate dalla privatizzazione di enti originariamente pubblici. La distinzione tra pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio si fonda sulla circostanza che solo il primo gode di peculiari

poteri autoritativi, certificativi o di formazione e manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione.

Si considerano infine equiparati ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio coloro che – nel contesto europeo o in Stati esteri o in organismi internazionali – svolgono attività analoghe a quelle fin qui descritte.

• *Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di stati esteri (art. 322 bis c.p.)*

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p., si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e gli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

• *Truffa (art. 640 c.p.)*

La truffa è una fattispecie a cooperazione artificiosa: la vittima pone in essere l'azione dispositiva dannosa per il proprio patrimonio a seguito dell'errore provocato dalla condotta ingannatoria del soggetto attivo. Trattasi, pertanto, di una fattispecie in cui gli artifici e raggiri, lo stato di errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il danno, il profitto costituiscono una complessiva serie causale, che necessita di accertamento.

Per artificio, si intende la simulazione o dissimulazione della realtà atta ad indurre in errore una persona per effetto della percezione di una falsa apparenza.

Per raggiri, si intende ogni avvolgimento subdolo dell'altrui psiche, atto a cagionare un errore mediante una falsa apparenza, realizzata attuando un programma ingegnoso di parole destinate a persuadere e ad orientare in modo fuorviante le rappresentazioni e le decisioni altrui.

Anche la menzogna pura e semplice può integrare gli estremi dell'artificio e del raggirio.

Per la giurisprudenza dominante, il silenzio può integrare la condotta truffaldina, se attuato in violazione di un obbligo giuridico di comunicazione.

L'orientamento costante della giurisprudenza considera irrilevante, ai fini della contestazione della truffa, l'accertamento dell'idoneità degli artifici o raggiri: i risultati illecitamente conseguiti, l'induzione in errore, l'atto di disposizione patrimoniale, il profitto ed il danno ne costituirebbero la miglior riprova.

Secondo la giurisprudenza maggioritaria, il delitto di truffa sussiste anche in ipotesi di difetto di diligenza da parte della persona ingannata.

Il nesso di causalità nel reato in esame è triplice: la condotta fraudolenta deve determinare l'induzione in errore (primo evento); a sua volta, l'errore dovrà determinare l'atto di disposizione patrimoniale (secondo evento); infine, l'atto di disposizione dovrà provocare un danno e un profitto (terzo evento).

Il requisito del danno ha la funzione di rendere oggettivo il sacrificio del disponente cagionato dall'errore. Non è configurabile il delitto di truffa se all'ingiusto profitto ottenuto con frode, non corrisponda un danno patrimoniale di un altro soggetto.

In particolare, nel caso di specie, occorre che il danno gravi sullo Stato o sull'ente pubblico, a nulla rilevando che il soggetto ingannato sia un altro, anche privato o titolare di funzioni pubbliche.

Il profitto deve essere accertato come requisito ulteriore e diverso dal danno. Si ritiene in prevalenza che il profitto possa anche non essere di natura patrimoniale, potendo consistere nel soddisfacimento di un interesse di natura psicologica o morale.

Il dolo è generico. Tutti gli elementi costitutivi del reato devono perciò essere oggetto di rappresentazione e volontà.

La consumazione del reato si realizza con la compiuta integrazione di tutti gli elementi della fattispecie tipica e, quindi, quando si profilano nel caso concreto il danno e il profitto ingiusto.

Il luogo in cui si sono verificati il profitto ed il danno vale a determinare il luogo di consumazione del reato e la competenza territoriale.

• *Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre

in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

- *Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

- *Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi.

In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

A.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato) e/o lo svolgimento di attività afferenti una pubblica funzione e/o un pubblico servizio. Tenuto conto, peraltro, della molteplicità dei rapporti che ASM e le società del Gruppo intrattengono con Amministrazioni Pubbliche e delle attività che svolgono in qualità di incaricati di pubblico servizio, le aree di attività ritenute più specificamente a rischio ("**Aree di Attività a Rischio**") sono:

1. la partecipazione a procedure di gara indette da Enti Pubblici italiani o stranieri per l'assegnazione di commesse (di appalto, di fornitura o di servizi), di concessioni, di *partnership*, di *asset*

(complessi aziendali, partecipazioni, ecc.) od altre operazioni simili caratterizzate comunque dal fatto di essere svolte in un contesto potenzialmente competitivo, intendendosi tale anche un contesto in cui, pur essendoci un solo concorrente in una particolare procedura, l'ente appaltante avrebbe avuto la possibilità di scegliere anche altre imprese presenti sul mercato;

2. la partecipazione alle procedure di negoziazione diretta per la prestazione alla Pubblica Amministrazione o ad enti pubblici di servizi;
3. la partecipazione a procedure per l'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti da parte di organismi pubblici italiani o comunitari ed il loro concreto impiego;
4. richieste di provvedimenti amministrativi occasionali per lo svolgimento di attività strumentali a quelle tipiche della Società;
5. l'affidamento in appalto di attività connesse e/o comunque relative ai servizi di: (i) produzione e distribuzione di energia elettrica; (ii) igiene ambientale (spazzamento, raccolta, selezione e smaltimento rifiuti); (iii) distribuzione di acqua potabile; e (iv) depurazione acque reflue ;
6. i rapporti con le Autorità di vigilanza, con l'AEEG e altri organismi di diritto pubblico, nonché il rilascio di informazioni alla Pubblica Amministrazione.;
7. i rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio relativamente agli adempimenti fiscali, tributari e previdenziali;
8. l'acquisizione, la gestione e il controllo delle consulenze;
9. la gestione delle sponsorizzazioni;
10. i rapporti con l'autorità giudiziaria, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio nell'ambito del contenzioso penale, civile, del lavoro, amministrativo, tributario e fiscale;
11. i processi di selezione e assunzione del personale;
12. la gestione delle risorse finanziarie di Tesoreria.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette aree di attività a rischio:

- lo svolgimento di attività di cui ai punti 1, 2 e 3 in aree geografiche nelle quali le procedure stesse non risultino garantite da adeguate condizioni di trasparenza;
- la partecipazione alle procedure di cui ai precedenti punti 1 e 3 in associazione con un *Partner* (es.: *joint venture*, anche in forma di ATI, consorzi, etc.);
- l'assegnazione, ai fini della partecipazione alle procedure di cui al precedente punto 1., di uno specifico incarico di consulenza o di rappresentanza a un soggetto terzo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dai consiglieri delegati di ASM, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

A.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere da amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti ("**Esponenti Aziendali**") delle società del Gruppo riconosciute operanti nelle aree di attività a rischio nonché da Collaboratori esterni, *Partner* e Fornitori, come già definiti nella Parte Generale (qui di seguito, tutti definiti i "**Destinatari**").

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

A.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espreso obbligo - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni e *Partner*, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. stretta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e procedure che disciplinano l'attività aziendale, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la P.A. ed alle attività relative allo svolgimento del pubblico servizio;

2. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con la P.A. sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
3. l'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento del pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso **divieto** - a carico degli Esponenti Aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, *Partner* e Fornitori, tramite apposite clausole contrattuali - di:

1. porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
2. porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo o favorirne la commissione;
3. porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale vale a dire ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore o perché volti a promuovere la *brand image* del Gruppo. Tutti i regali offerti - salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato per consentire all'OdV le verifiche al riguardo;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);

- d) effettuare prestazioni in favore dei *Partner* che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *Partner* stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- f) ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali, o vantaggi di altra natura, nell'ambito dell'esercizio di pubblico servizio, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'OdV, che ne valuta la correttezza e provvede a far notificare a chi ha elargito tali omaggi la politica di ASM in materia;
- g) presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- h) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

1. ASM, non inizierà o proseguirà nessun rapporto con Esponenti aziendali, Collaboratori esterni, *Partner* o Fornitori che non intendano allinearsi al principio della stretta osservanza delle leggi e dei regolamenti in tutti i Paesi in cui la società opera;
2. i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio ed i rapporti instaurati con i terzi nell'ambito dello svolgimento di un pubblico servizio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
3. di ciascuna operazione a rischio deve essere conservato un adeguato supporto documentale, che consenta di procedere in ogni momento a controlli in merito alle caratteristiche dell'operazione, al relativo processo decisionale, alle autorizzazioni rilasciate per la stessa ed alle verifiche su di essa effettuate;
4. gli accordi di associazione con i *Partner* devono essere definiti per iscritto con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso - in particolare per quanto concerne le condizioni economiche

concordate per la partecipazione congiunta alla procedura - e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ASM;

5. gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere anch'essi redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a ASM;
6. nessun tipo di pagamento può essere effettuato in cash o in natura;
7. le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
8. coloro che svolgono una funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, etc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'OdV eventuali situazioni di irregolarità.

Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ASM e delle società del Gruppo ASM per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

A.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

A.5.1 Nomina del Responsabile Interno (Process Owner) per le Singole Aree di Attività a Rischio

Ogni operazione rientrante nelle Aree di Attività a rischio deve essere gestita unitariamente e di essa occorre dare debita evidenza.

L'OdV, effettua, sulla base della struttura organizzativa, la mappatura della correlazione tra le Aree di Attività a Rischio e le strutture aziendali. Sulla base di tale mappatura, il Servizio Risorse Umane provvederà alla nomina dei soggetti interni *process owner* (i "**Responsabili Interni**") responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio.

La nomina dei Responsabili Interni deve essere comunicata all'OdV in via preventiva, perché possa fornire eventuali suggerimenti.

Il Responsabile Interno:

- è, in generale, il soggetto referente e responsabile dell'Area di Attività a Rischio;
- è responsabile, in particolare, della gestione dei rapporti con la P.A. nell'ambito dei procedimenti da espletare;
- è responsabile, nel caso di attività svolte nell'ambito di un pubblico servizio, dei rapporti con i terzi nei singoli procedimenti da espletare;
- è pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni rientranti nell'Area di Attività a Rischio di propria competenza. A tal fine rilascia una dichiarazione indicando altresì che non è incorso in reati considerati dal Decreto.

I Responsabili Interni – ferma restando la loro responsabilità – possono nominare dei “Sub Responsabili interni”, cui vengono sub delegate alcune funzioni e/o attività inerenti le operazioni svolte nelle Aree di Attività a Rischio. La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata. Tale sistema di deleghe è oggetto di specifica approvazione da parte del Direttore Generale di ASM. Anche i Sub Responsabili Interni devono rilasciare una dichiarazione da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento delle operazioni di cui sono responsabili e che non sono incorsi in reati considerati dal Decreto.

La lettera di nomina del Responsabile Interno per Area di Attività a Rischio e degli eventuali Sub Responsabili Interni, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale, e le dichiarazioni di cui al punto precedente devono essere tenute a disposizione dell'OdV.

Per ogni singola operazione rientrante in un Area di Attività a Rischio, il relativo Responsabile Interno deve assicurare il rispetto delle seguenti procedure:

1. predisporre un'apposita “Scheda di Evidenza” da cui risultino i dati e gli elementi indicati nel successivo paragrafo A.5.2 con approvazione del Responsabile Interno;
2. tenere a disposizione dell'OdV la Scheda di Evidenza stessa curandone l'aggiornamento nel corso di svolgimento della procedura;
3. assicurare idonee procedure di documentazione delle riunioni dalle quali scaturiscono decisioni con effetti giuridici vincolanti per la società riguardanti l'operazione, consistente nella compilazione,

contemporaneamente o in un momento immediatamente successivo alla riunione, di apposito verbale che dovrà contenere almeno:

- I. l'identificazione dei partecipanti;
 - II. luogo ed ora della riunione;
 - III. oggetto dell'incontro;
 - IV. individuazione di eventuali aree di rischio emerse nel corso della riunione ed eventuali azioni di mitigazione predisposte;
4. segnalare all'OdV della società interessata i casi di partecipazione della società a molteplici procedure pubbliche di carattere ripetitivo e garantire la compilazione di un'apposita "Scheda di Evidenza Cumulativa";
 5. realizzare e gestire una procedura per la creazione di un file informatico da tenere a disposizione dell'OdV, in cui conservare tutta la documentazione relativa all'operazione a rischio e, in particolare, le Schede di Evidenza, le Schede di Evidenza Cumulative, ed i verbali di cui al precedente punto 4. Tale procedura prevedrà un sistema di protocollo tale da garantire il controllo di completezza delle Schede;
 6. inoltrare all'OdV, con cadenza mensile, l'elenco delle operazioni a rischio in fase di attuazione o concluse nel periodo, indicando la fase procedurale nella quale si trovano.

A.5.2 Scheda di Evidenza per le singole operazioni a rischio.

Dalla Scheda di Evidenza devono risultare, in relazione a ciascuna operazione a rischio, i seguenti elementi:

- a) la descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico dell'operazione stessa;
- b) la Pubblica Amministrazione che ha competenza sulla procedura che forma oggetto dell'operazione;
- c) il nome del Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio attinente l'operazione in oggetto;
- d) il nome degli eventuali Sub Responsabili Interni;
- e) l'indicazione delle principali azioni e dei principali adempimenti svolti nell'espletamento dell'operazione, tra cui, a titolo indicativo:
 - Per la partecipazione a procedure di gara:

- Invio della manifestazione di interesse a partecipare al procedimento;
 - Invio dell'offerta non vincolante;
 - Invio dell'offerta vincolante;
 - Altri passaggi significativi della procedura (predisposizione della documentazione necessaria, validazione/controllo dell'offerta tecnica, definizione e formalizzazione dell'offerta economica);
 - Garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Aspetti relativi all'esecuzione del contratto (modifiche, integrazioni e rinnovi, verifiche del rispetto delle condizioni contrattuali, modalità di gestione delle contestazioni);
 - Conclusione dell'operazione;
- Per la partecipazione a procedure di erogazione di finanziamenti:
 - Modalità con cui si è appresa l'esistenza dell'opportunità del contributo o finanziamento;
 - Richiesta di finanziamento;
 - Passaggi significativi della procedura (predisposizione e controllo della documentazione da presentare);
 - Eventuali garanzie rilasciate;
 - Esito della procedura;
 - Stati di avanzamento e modalità di esecuzione del progetto finanziato; eventuali modifiche durante l'esecuzione;
 - Rendiconto dell'impiego delle somme ottenute dall'erogazione, contributo o finanziamento pubblico;
 - Per la partecipazione a procedure di negoziazione diretta con le pubbliche amministrazioni:
 - I criteri seguiti per l'elaborazione dell'offerta economica;
 - Il processo decisionale posto in essere, con l'indicazione dei motivi che hanno consigliato le scelte adottate;
 - Il procedimento seguito per la stipulazione del contratto;
 - La gestione delle modifiche, integrazioni e rinnovi;
- f) l'indicazione di eventuali Collaboratori esterni incaricati di assistere la società nella partecipazione alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali collaboratori, degli elementi di verifica assunti sui requisiti degli stessi, del tipo di incarico conferito, del corrispettivo riconosciuto, di eventuali condizioni particolari applicate);
- g) la dichiarazione rilasciata dai suddetti Collaboratori esterni, riportata nel contratto relativo al conferimento dell'incarico, da cui risulti che gli stessi sono pienamente a conoscenza degli adempimenti da

espletare e degli obblighi da osservare nello svolgimento dell'operazione;

- h) l'indicazione di eventuali *Partner* individuati ai fini della partecipazione congiunta alla procedura (con l'indicazione delle motivazioni che hanno portato alla scelta di tali *Partner*, degli elementi di verifica assunti sui requisiti dei *Partner* stessi nonché sulla composizione del loro *asset* azionario, del tipo di accordo associativo realizzato, delle condizioni economiche pattuite, di eventuali condizioni particolari applicate e con riferimento anche all'ipotesi di una maggiore contribuzione da parte di ASM a vantaggio dei *Partner* stessi);
- i) la dichiarazione rilasciata dai suddetti *Partner*, riportata nel relativo accordo associativo, da cui risulti che le parti si danno pienamente atto del reciproco impegno ad improntare i comportamenti finalizzati all'attuazione dell'iniziativa comune a principi di trasparenza e di correttezza e nella più stretta osservanza delle disposizioni di Legge;
- j) altri elementi e circostanze attinenti dell'operazione a rischio (quali: movimenti di denaro effettuati nell'ambito dell'operazione stessa);
- l) per Collaboratori e *Partner* che siano abitualmente in rapporto con la Società, sarà sufficiente, relativamente ai loro requisiti di professionalità, fare riferimento alla permanenza delle condizioni già verificate.

A.5.3 *Directive da emanare per la funzionalità del Modello e relative verifiche dell'OdV*

E' compito di ciascun responsabile interno di Area di Attività a Rischio di fornire idonee istruzioni e linee guida:

- Sugli atteggiamenti da assumere da parte del personale del Gruppo nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della Pubblica Amministrazione.
- Per l'implementazione delle procedure sopra previste, compresa la corretta e coerente compilazione delle Schede di Evidenza e la conservazione della documentazione delle operazioni.

E' compito del Servizio Risorse Umane quello di comunicare obiettivi e fornire istruzioni al *management* affinché i sistemi gestionali delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) comprendano procedure e mezzi finalizzati alla individuazione e la prevenzione dei reati di cui al Decreto. Si tratta di sistemi di controllo in grado di rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità

rispetto a quanto ordinariamente previsto (ad es. rilevazione di anomalie nei profitti di particolari operazioni, o pagamenti di corrispettivi a consulenti o sub-appaltatori, che non risultino giustificati dall'economia della transazione).

E' compito dell'OdV di ASM e degli OdV delle società del Gruppo, sulla base di direttive emanate dall'OdV di ASM, quello di verificare l'idoneità e l'efficacia delle istruzioni fornite dai Responsabili Interni delle Aree di Attività a rischio per l'implementazione delle procedure sopra previste e per la corretta e coerente conservazione della documentazione delle operazioni. In particolare, è compito dell'OdV, in collaborazione con la costituenda funzione controllo interno di:

- Rivedere e eventualmente integrare, le istruzioni fornite dal Responsabile Interno dell'Area di Attività a Rischio.
- Fornire direttive relative alle procedure e standard da adottare per garantire la corretta compilazione delle Schede di Evidenza, i verbali di cui al punto A.4.1, e le Schede di Evidenza Cumulative in modo omogeneo e coerente.

Eventuali limiti, entro i quali non è necessario l'utilizzazione di alcune voci della Scheda di Evidenza, possono essere previsti solo in tali istruzioni.

Tali istruzioni devono essere formalizzate e conservate su supporto cartaceo o informatico.

- Verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema delle deleghe del responsabile Interno in vigore, raccomandando delle modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub Responsabili o altre situazioni in contrasto.
- Verificare periodicamente, con il supporto del Servizio Affari Generali e Legali, la validità delle clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei Destinatari delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità di ASM di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei Destinatari del Modello al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatorio (quali il recesso o la risoluzione del contratto con i *Partner* o Collaboratori esterni o rappresentanti) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni.

- Esaminare periodicamente i principi su cui si fondano i sistemi gestionali delle risorse finanziarie esistenti, indicando al *management*, ove ne emerga la necessità, i possibili miglioramenti al fine della individuazione e prevenzione dei reati di cui al Decreto.

Parte Speciale "B"

REATI SOCIETARI

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto) .

Per quanto concerne la presente Parte Speciale "B", si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nell'art. 25 *ter* del Decreto, che si possono raggruppare in 5 tipologie.

1. FALSITA' IN COMUNICAZIONI, PROSPETTI E RELAZIONI

- False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Si tratta di due ipotesi criminose la cui condotta tipica coincide quasi totalmente e che si differenziano per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni. La prima fattispecie (art. 2621 c.c.) è una fattispecie di pericolo ed è costruita come una contravvenzione dolosa; la seconda (art. 2622 c.c.) di natura delittuosa, è costruita come un reato di danno.

Le due fattispecie criminose si realizzano tramite l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione delle situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del Gruppo al quale essa appartiene;
- la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che,

singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;

la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori (reato proprio).

- Falso in prospetto (art. 173 – bis T.U.F.)

Integra tale condotta criminosa chi, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari e con l'intenzione di ingannarli.

Lo schema di incriminazione ripropone il Modello delle false comunicazioni sociali, contemplando una fattispecie contravvenzionale di pericolo (seppur concreto) per le ipotesi in cui dalla falsità non derivi un danno patrimoniale per i destinatari del prospetto (1° comma) ed una fattispecie delittuosa per l'eventualità che il danno si verifichi (2° comma).

Si precisa che:

- deve sussistere la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto (dolo generico);
- la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un reato comune, che può essere commesso da "chiunque" ponga in essere la condotta incriminata. Il reato si configura come delitto o contravvenzione a seconda che la condotta abbia o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto.

- Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei revisori (art. 2624 c.c.)

Il reato consiste in false attestazioni od occultamento di informazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione

economica, patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni.

Soggetti attivi sono i responsabili, i revisori (reato proprio), ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di ASM e i suoi dipendenti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato. E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società revisionata, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile, dei revisori.

2. TUTELA PENALE DEL CAPITALE SOCIALE

- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La condotta tipica consiste nella restituzione dei conferimenti ai soci o la liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli, in maniera palese o simulata, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (reato proprio): la legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art.110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Le condotta criminosa di tale reato, di natura contravvenzionale, consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Si fa presente che :

- la ricostituzione degli utili o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (reato proprio).

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali, o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge.

Si fa presente che:

- se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori di ASM in relazione alle azioni della Società, mentre nell'ipotesi di operazioni illecite sulle azioni della società controllante, una responsabilità degli amministratori di ASM è configurabile solo a titolo di concorso nel reato degli amministratori delle società controllate, ove vi sia determinazione o istigazione a commettere il reato nei confronti di questi ultimi. Anche i soci possono rispondere allo stesso titolo.

- Operazioni in Pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.

- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Il reato è integrato dalle seguenti condotte: a) fittizia formazione o aumento del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori ed i soci conferenti.

Si precisa che non è, invece, incriminato l'omesso controllo ed eventuale revisione da parte di amministratori e sindaci, ai sensi dell'art.

2343, 3° comma, c.c. della valutazione dei conferimenti in natura contenuta nella relazione di stima redatta dall'esperto nominato dal Tribunale.

- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori (reato di danno).

Si fa presente che:

- il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori (reato proprio). In tal caso, peraltro, sussiste la possibilità del concorso eventuale dei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

3. TUTELA PENALE DEL REGOLARE FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'

- Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, ovvero ai revisori

L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Il reato è punito più gravemente nel caso in cui la condotta cagioni un danno.

- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea (reato di evento), allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto (dolo specifico).

Il reato è costruito come un "reato comune", che, cioè, può essere commesso da chiunque, quindi anche da soggetti estranei alla società.

4. TUTELA PENALE DEL MERCATO

- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari. Anche questo reato è un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

Il nuovo art. 25-sexies del Decreto (recante: "Abusi di mercato"), mediante un rinvio al T.U.F., ha introdotto, oltre al reato di abuso di informazioni privilegiate, anche il reato di manipolazione del mercato, che si differenzia da quello da ultimo esclusivamente quanto esaminato all'oggetto materiale, attenendo a strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata domanda di ammissione alla quotazione.

Si riportano le fattispecie penali di abuso di mercato:

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184, T.U.F.)

1. È punito con la reclusione due a dodici anni e con la multa da euro quarantamila a euro sei milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

2. La stessa pena di cui al comma 1 si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o

esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui al medesimo comma 1.

3. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

4. Ai fini del presente articolo per strumenti finanziari si intendono anche gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, il cui valore dipende da uno strumento finanziario di cui all'articolo 180, comma 1, lettera a), T.U.F.

- Manipolazione del mercato (art. 185, T.U.F.).

1. Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

2. Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

5. TUTELA PENALE DELLE FUNZIONI DI VIGILANZA

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma individua due ipotesi di reato distinte per modalità di condotta e momento offensivo:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima (1° comma);
- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza (2° comma).

Si precisa che:

- la prima ipotesi di reato si incentra su una condotta di falsità che persegue la finalità specifica di ostacolare le funzioni di vigilanza (dolo specifico);
- la seconda ipotesi di reato configura un reato di evento (ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza) a forma libera, realizzabile, cioè con qualsiasi modalità di condotta, inclusi i comportamenti omissivi, il cui elemento soggettivo è costituito dal dolo generico.

Soggetti attivi di entrambe le ipotesi di reato descritte sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci ed i liquidatori.

B.2 PRINCIPALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione a ciascuna delle tipologie di reati sopra descritte può delinearsi una specifica area di attività astrattamente a rischio. Tuttavia, ASM svolge gran parte delle attività rientranti nelle aree di rischio potenziali sulla base di specifiche procedure scritte rispondenti ai criteri imposti dal Decreto per i modelli di organizzazione e controllo.

Le aree di attività ritenute più specificamente a rischio in relazione ai reati societari sono considerate le seguenti (Aree di Attività a Rischio):

1. redazione del bilancio, della relazione sulla gestione, del bilancio consolidato e di altre comunicazioni sociali;
2. operazioni societarie che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
3. le attività soggette a vigilanza di autorità pubbliche in base alla disciplina di settore;
4. gestione delle risorse finanziarie, i cui principi sono individuati nel documento contenente la lista dei poteri della società.

Costituiscono situazioni di particolare attenzione nell'ambito delle suddette Aree di Attività a Rischio le operazioni di conferimento, fusione e scissione, anche in relazione a società del Gruppo.

Eventuali integrazioni delle suddette aree di attività a rischio potranno essere disposte dal Direttore Generale di ASM, anche su proposta dell'OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

Nella presente parte Speciale del Modello, oltre agli specifici principi di comportamento e di attuazione relativi alle aree di rischio sopra indicate, verranno indicati i principi di comportamento che ASM intende porre a

base dell'azione della Società e del Gruppo in relazione a tutti i comportamenti che possano integrare i reati societari previsti e sanzionati ai sensi del Decreto.

Verranno altresì individuate, in relazione a tutte le attività astrattamente a rischio, le opportune misure integrative di prevenzione e controllo, in coerenza con le indicazioni contenute nelle Linee guida emanate da Confindustria e dalle altre associazioni rappresentative.

Saranno, infine definiti i compiti di verifica dell'OdV e le attività di diffusione del Modello e di formazione sui principi giuridici relativi alla commissione dei reati descritti.

B.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE

Destinatari della presente Parte Speciale "B" sono gli amministratori, direttori generali, sindaci, e liquidatori ("**Soggetti Apicali**") di ASM, nonché i dipendenti soggetti a vigilanza e controllo da parte dei soggetti apicali nelle aree di Attività a Rischio, qui di seguito tutti denominati "**Destinatari**".

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari come sopra individuati adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti nel Decreto.

B.4 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico dei Destinatari di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25 *ter* del Decreto);
- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

La presente Parte Speciale prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei Destinatari:

1. di tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire ai soci ed ai terzi una

informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del Gruppo;

2. tenere comportamenti corretti, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, al fine di garantire la tutela del patrimonio degli investitori, nonché l'efficienza e la trasparenza del mercato dei capitali, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni relative ai prodotti finanziari ed agli emittenti, necessarie per consentire agli investitori di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
3. di osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale e di agire sempre nel rispetto delle procedure interne aziendali che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
4. di assicurare il regolare funzionamento della società e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla legge nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
5. di osservare le regole che presiedono alla corretta formazione del prezzo degli strumenti finanziari, evitando rigorosamente di porre in essere comportamenti idonei a provocare una sensibile alterazione in relazione alla concreta situazione del mercato, nonché di prevenire e reprimere qualsiasi forma di destabilizzazione patrimoniale del sistema bancario;
6. effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla legge e dai regolamenti nei confronti delle Autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza da queste esercitate.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto, in particolare, di:

- con riferimento al precedente punto 1:
 - a) rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi, lacunosi o, comunque, non rispondenti alla realtà, sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo;
 - b) omettere dati ed informazioni imposti dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società e del gruppo;
- con riferimento al precedente punto 2:

- a) di alterare i dati e le informazioni destinati alla predisposizione del prospetto;
 - b) di illustrare i dati e le informazioni utilizzati in modo tale da fornire una rappresentazione non corrispondente all'effettivo giudizio maturato sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'emittente e sull'evoluzione della sua attività, nonché sui prodotti finanziari e relativi diritti;
 - c) di inficiare la comprensibilità del prospetto accrescendo oltre misura la massa dei dati, delle informazioni e delle parti descrittive contenuti nel prospetto rispetto a quanto richiesto dalle effettive esigenze informative dell'investitore;
- con riferimento all'obbligo di cui al precedente punto 3:
 - a) restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, in qualsiasi forma non specificamente ricompresa fra quelle qui di seguito descritte;
 - b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
 - c) acquistare o sottoscrivere azioni della società o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione dell'integrità del capitale sociale;
 - d) effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
 - e) procedere a formazione o aumento fittizi del capitale sociale, attribuendo azioni o quote per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di costituzione di società o di aumento del capitale sociale;
 - f) distrarre i beni sociali, in sede di liquidazione della società, dalla loro destinazione ai creditori, ripartendoli fra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli;
 - con riferimento al precedente punto 4:
 - a) porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti, o che comunque costituiscano ostacolo allo svolgimento all'attività di controllo o di revisione della gestione sociale da parte del Collegio Sindacale, dei revisori o della Corte dei Conti;
 - b) determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'assemblea, ponendo in essere atti simulati o fraudolenti

finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;

- con riferimento al precedente punto 5:
 - a) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio aventi ad oggetto strumenti finanziari quotati o non quotati ed idonei ad alterarne sensibilmente il prezzo (*price sensitivity*), ed in particolare:
 - diffusione di notizie false, ma dotate di particolare credibilità, e quindi idonee a condizionare il prezzo di uno strumento finanziario (*"Information based manipulation"*);
 - compimento di operazioni di carattere simulato tali da ingenerare l'apparenza di trasferimenti effettivi di strumenti finanziari, ma privi in realtà di effetti giuridici, creando la fallace impressione di un mercato attivo (*"Action based manipulation"*);
 - *Trade based manipulation* - reali scambi sul mercato, ma condotti con l'intenzione speculativa di liberarsi degli strumenti finanziari al momento opportuno, arrecando così dei danni sia ai precedenti possessori che a quelli che hanno acquistato a seguito della manipolazione - e il *Corner and Squeeze* - acquisto di rilevanti quantità di strumenti finanziari tali da consentire all'agente di intervenire a suo piacimento sul loro valore, senza utilizzare strumenti ingannatori);
 - b) pubblicare o divulgare notizie false, o porre in essere operazioni simulate o altri comportamenti di carattere fraudolento o ingannatorio idonei a disseminare sfiducia nel pubblico di banche o gruppi bancari, alterandone l'immagine di stabilità e liquidità;

- con riferimento al precedente punto 6:
 - a) omettere di effettuare, con la dovuta qualità e tempestività, tutte le segnalazioni periodiche previste dalle leggi e dalla normativa di settore nei confronti delle Autorità di Vigilanza cui è soggetta l'attività aziendale, nonché la trasmissione dei dati e documenti previsti dalla normativa e/o specificamente richiesti dalle predette Autorità;
 - b) esporre nelle predette comunicazioni e trasmissioni fatti non rispondenti al vero, ovvero occultare fatti rilevanti, in relazione

alle condizioni economiche, patrimoniali o finanziarie della Società e del Gruppo;

- c) porre in essere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza anche in sede di ispezione da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza (espressa opposizione, rifiuti pretestuosi, o anche comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione, quali ritardi nelle comunicazioni o nella messa a disposizione di documenti).

B.5 PRINCIPI APPLICATIVI DEL DOCUMENTO

Vengono qui di seguito descritti i **principi di attuazione dei comportamenti** di cui sopra in relazione alle diverse tipologie dei reati societari.

B.5.1 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

La redazione del bilancio annuale, della relazione sulla gestione, della relazione semestrale e del bilancio consolidato deve essere elaborata in base alle specifiche procedure aziendali esistenti in materia, che prevedono:

- la chiara determinazione dei dati e informazioni che ciascuna funzione deve fornire, attraverso i suoi responsabili, per le comunicazioni prescritte, i criteri per l'elaborazione dei dati da fornire, nonché la tempistica della consegna dei dati da parte delle singole funzioni coinvolte alle funzioni responsabili;
- la trasmissione di dati ed informazioni attraverso il sistema informatico, che consente la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, sia a livello centrale che territoriale (in quest'ultimo caso la procedura informatica è in fase di completamento);
- criteri e modalità per l'elaborazione dei dati del bilancio consolidato e la trasmissione degli stessi da parte delle società soggette al consolidamento, specificando le responsabilità relative alle varie fasi del processo le formalità per la riconciliazione dei saldi infragruppo;
- la tempestiva messa a disposizione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione della bozza del bilancio e della relazione dei revisori sul medesimo, e la predisposizione e conservazione di idonea documentazione dell'avvenuta consegna di tali documenti;
- riunioni tra i revisori, l'OdV ed il Collegio Sindacale, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
- un programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e

delle altre comunicazioni sociali, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridiche e contabili sul bilancio.

A fianco delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti **presidi integrativi** da attuarsi a cura del Direttore Generale di ASM:

1. programma di informazione e formazione rivolta a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella elaborazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, in merito alle fattispecie di reato per le quali il Decreto sancisce una responsabilità della Società accanto a quella personale dell'autore del reato;
2. obbligo per i responsabili delle funzioni coinvolte nei processi di formazione della bozza di bilancio o di altre comunicazioni sociali di sottoscrivere una dichiarazione di veridicità, completezza e coerenza dei dati e delle informazioni trasmessi che costituiscano il risultato di un'operazione di stima;
3. procedura che preveda almeno una riunione, con stesura del relativo verbale, tra i revisori, il Collegio Sindacale ed l'OdV, prima della riunione del Consiglio di Amministrazione indetta per l'approvazione del bilancio;
4. comunicazione all'OdV delle valutazioni che conducono alla scelta dei revisori in base non solo all'economicità dell'incarico, ma anche in base a criteri fondati sulla professionalità, l'esperienza nel settore, etc.;
5. comunicazione sistematica all'OdV di qualsiasi incarico conferito o che si intenda conferire ai revisori diverso da quello concernente la certificazione del bilancio.

B.5.2 Prospetti informativi

La redazione, o partecipazione alla redazione, di prospetti informativi dovrà essere effettuata sulla base di procedure che si fondano sui seguenti principi:

- verifica della correttezza dei dati o delle informazioni tutte le volte in cui ve ne sia la possibilità;
- ove tale verifica non sia possibile in quanto i dati da utilizzare nel prospetto provengano da fonti esterne, acquisizione di un'attestazione di veridicità da parte dei soggetti da cui l'informazione proviene;
- individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione o di partecipazione alla redazione di prospetto informativo;
- vigilanza sulla professionalità dei soggetti preposti alle suddette operazioni, anche in relazione all'attività di valutazione del contributo degli altri soggetti coinvolti nella redazione del prospetto.

A fianco delle predette procedure, si dispone l'attuazione dei seguenti ulteriori presidi da attuarsi a cura del Direttore Generale di ASM:

1. programma di informazione-formazione periodica di management e dipendenti della società sulle norme in materia del reato di falso in prospetto e sulle discipline tecniche contabili ed economiche rilevanti ai fini della redazione dei prospetti. A tal fine viene assicurato dal Servizio Servizi di Gruppo un servizio di assistenza anche *on-line* su chiarimenti e aggiornamenti sulla normativa in parola;
2. informativa all'OdV, da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o partecipazione alla redazione di prospetti informativi, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette e, al termine dell'operazione, dell'avvenuta pubblicazione.

B.5.3 Tutela del capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della società, quelle di costituzione di società, acquisto e cessione di partecipazioni, fusione e scissione, anche nell'ambito del Gruppo, nonché tutte quelle potenzialmente idonee a ledere l'integrità del capitale sociale devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che:

- prevedono la valutazione da parte del Direttore Generale di ASM e l'inoltro al Consiglio di Amministrazione di ASM per l'approvazione, sia delle operazioni societarie dirette del Gruppo su iniziativa dei Servizi che delle proposte avanzate dalle società del Gruppo, aventi ad oggetto la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, fusioni e scissioni, la riduzione e l'aumento del capitale sociale, anche attraverso conferimenti in natura;
- disciplinano le responsabilità decisionali ed operative per le singole operazioni con il predetto oggetto ed i meccanismi di coordinamento con le strutture centrali di ASM;
- prevedono una riunione tra il Collegio Sindacale ed i revisori in merito alla destinazione di utili e riserve;
- stabiliscono regole di governo sulla destinazione di utili e riserve nelle società del Gruppo.

A fianco delle regole di *Corporate Governance* e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura del Servizio Affari Generali e Legali:

- programma di informazione-formazione periodica di amministratori sulle fattispecie e modalità di realizzazione dei reati societari a tutela del capitale sociale sanzionati dal Decreto con la responsabilità della società;
- informativa all'OdV su ciascuna iniziativa/proposta proveniente dai Servizi di ASM o dalle società del Gruppo, al fine di consentire il controllo sul rispetto delle regole e procedure aziendali predette;
- previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale e OdV, per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa societaria e di *Corporate Governace*, nonché il rispetto dei comportamenti conseguenti, da parte degli Amministratori, del management e dei dipendenti;
- disposizioni relative alla destinazione degli utili alle riserve obbligatorie per legge.

B.5.4 Regolare funzionamento della società

Al fine di prevenire la commissione del reato di impedito controllo sulla gestione societaria da parte degli organi sociali e dei revisori, in attuazione dei principi di comportamento previsti al n. 4 del precedente paragrafo B.4, le relative attività devono essere svolte nel rispetto delle regole di *Corporate Governace* e delle procedure aziendali e di Gruppo all'uopo predisposte, che prevedono:

- l'istituzione di uno specifico Ufficio per i rapporti con gli Organi di controllo, con compiti di coordinamento e di raccolta delle informazioni e documenti richiesti dagli organi di controllo e dai revisori, e di valutazione della loro idoneità;
- la tempestiva trasmissione al Collegio Sindacale di tutti i documenti relativi ad argomenti posti all'ordine del giorno di Assemblee e Consigli di Amministrazione, o sui quali il Collegio debba esprimere un parere ai sensi di legge;
- la messa a disposizione del Collegio dei documenti sulla gestione della società per le verifiche periodiche;

A fianco delle regole e delle procedure esistenti, si dispone l'attuazione dei seguenti presidi integrativi da attuarsi a cura del Servizio Affari Generali e Legali:

1. introduzione/formalizzazione di regolamenti interni e procedure aventi ad oggetto l'osservanza della normativa societaria e la disciplina delle modalità di esecuzione del controllo da parte del Collegio Sindacale e dei revisori;
2. previsione di riunioni periodiche tra Collegio Sindacale, revisori e OdV, per verificare l'osservanza delle regole e procedure aziendali e della disciplina in tema di normativa societaria in

materia da parte degli Amministratori, del *management* e dei dipendenti.

B.5.5 Attività soggette a vigilanza

Con riferimento alle attività della società soggette alla vigilanza di pubbliche autorità in base alle specifiche normative di settore, al fine di prevenire la commissione dei reati di false comunicazioni alle autorità e di ostacolo alle funzioni di vigilanza, le attività soggette a vigilanza dovranno essere svolte in base alle procedure aziendali già esistenti ed a quelle ulteriori che sia necessario predisporre, contenenti la disciplina delle modalità e l'attribuzione di specifiche responsabilità in relazione:

- alle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;
- alla trasmissione a queste ultime dei documenti previsti in leggi e regolamenti (ad es., bilanci e verbali delle riunioni degli organi societari);
- alla trasmissione di dati e documenti specificamente richiesti dalle autorità di vigilanza;
- al comportamento da tenere nel corso degli accertamenti ispettivi.

I principi posti a fondamento di tali procedure sono:

1. l'esigenza di assicurare la dovuta qualità e tempestività delle comunicazioni alle autorità di vigilanza;
2. l'attuazione di tutti gli interventi di natura organizzativo- contabile necessari ad estrarre i dati e le informazioni per la corretta compilazione delle segnalazioni ed il loro puntuale invio all'autorità di vigilanza, secondo le modalità ed i tempi stabiliti dalla normativa di settore;
3. che le predette attività ed i processi decisionali posti a base delle stesse siano supportate da un sistema informativo affidabile e da controlli interni efficaci, tali da garantire l'attendibilità delle informazioni fornite alle autorità di vigilanza;
4. adeguata formalizzazione delle procedure in oggetto e successiva documentazione dell'esecuzione degli adempimenti in esse previsti, con particolare riferimento all'attività di elaborazione dei dati;
5. nel corso dell'attività ispettiva, deve essere prestata da parte delle funzioni e delle articolazioni organizzative ispezionate la massima collaborazione all'espletamento degli accertamenti, ed in particolare devono essere messi a disposizione con tempestività e completezza i documenti che gli incaricati ritengano necessario acquisire.

A ciascuna operazione di comunicazione alle autorità pubbliche di vigilanza, di trasmissione alle stesse di documenti e di ispezioni eseguite da incaricati delle autorità, ovvero per una serie omogenea o temporale di tali operazioni, dovrà essere preposto un Responsabile della comunicazione della trasmissione o dell'ispezione, il quale curerà la regolare esecuzione dei singoli adempimenti della procedura e la relativa documentazione delle attività poste in essere.

Tale documentazione dovrà essere tenuta a disposizione dell'OdV, per le verifiche periodiche da effettuarsi da parte di quest'ultimo.

Il responsabile di ciascuna funzione la cui attività sia soggetta a vigilanza, dovrà altresì predisporre un *report* annuale sui rapporti con l'autorità di vigilanza di competenza, da inviare all'OdV e su richiesta di quest'ultimo, anche *report* specifici su particolari e rilevanti comunicazioni o ispezioni delle autorità.

B.6 COMPITI DELL'ODV

I compiti di vigilanza dell'OdV concernenti l'osservanza e l'efficacia del Modello in materia di reati societari, ferma l'attuazione dei presidi integrativi descritti al paragrafo B.5, sono:

a) con riferimento al bilancio ed alle altre comunicazioni sociali, in ragione della circostanza che il bilancio di ASM è certificato da un revisore, i compiti dell'OdV sono limitati ai seguenti:

- monitoraggio sull'efficacia delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance* per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute;
- vigilanza sull'effettivo mantenimento da parte dei revisori dell'indipendenza necessaria a garantire il reale controllo sui documenti predisposti da ASM;

b) con riferimento alle altre attività a rischio, in collaborazione con la costituenda funzione controllo interno:

- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di *Corporate Governance*;
- in particolare, verifiche periodiche sull'espletamento delle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e sull'esito di eventuali ispezioni effettuate dagli incaricati di queste ultime;

- monitoraggio sull'efficacia delle stesse a prevenire la commissione dei reati;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in conseguenza delle segnalazioni ricevute.

L'OdV deve riportare i risultati della sua attività di vigilanza e controllo in materia di reati societari, con cadenza periodica annuale, al consiglio di amministrazione.

Peraltro, nel caso in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV emergessero elementi tali da far risalire la violazione dei principi e protocolli contenuti nella presente Parte Speciale del Modello, la commissione del reato, o il tentativo di commissione del reato, direttamente ai consiglieri delegati, l'OdV di ASM dovrà riferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, affinché a sua volta riferisca all'intero Consiglio, ed al Collegio Sindacale, ai quali compete convocare l'assemblea dei soci per i provvedimenti necessari od opportuni.

In ogni caso, l'OdV dovrà effettuare un report annuale ai consiglieri delegati sullo stato dei rapporti con le Autorità di Vigilanza e dei rapporti con il Collegio Sindacale.

Parte speciale "C"

**REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO**

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, modificato dall'art. 300 del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 recante "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (se l'Ente viene condannato per il delitto di cui all'articolo 589 c.p., commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2 del d.lgs. 81/2008), si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote; se il delitto di cui all'articolo 589 c.p. viene commesso, invece, con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. In relazione al delitto di cui all'articolo 590, comma 3 c.p., commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi nonché una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote).

In merito all'accertamento delle responsabilità della Società, si consideri che, oltre alla acclarata violazione delle norme antinfortunistiche, deve anche sussistere l'evidenza che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Tale condizione si verifica sostanzialmente quando l'ente abbia deliberatamente mancato di attuare misure di prevenzione degli infortuni secondo le norme di legge, al fine di conseguire risparmi economici dalla mancata effettuazione degli investimenti all'uopo necessari, oppure di ottenere vantaggi in termini di costi e tempi nello svolgimento delle attività sociali.

- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Tale norma prevede che:

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona e' punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena e' della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di piu' persone, ovvero di morte di una o piu' persone e di lesioni di una o piu' persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non puo' superare gli anni quindici .”

- **Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)**

Tale ipotesi di reato prevede che:

“Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale e' punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione e' grave la pena e' della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a 619; se e' gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000; e la pena per lesioni gravissime e' della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di piu' persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la piu' grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non puo' superare gli anni cinque.

Il delitto e' punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.”

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 c.c., laddove vengano omesse quelle

misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

C.2 POTENZIALI AREE DI ATTIVITA' A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree ritenute più specificamente a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale "C" del Modello, le aree aziendali di attività dove possono concretamente essere sviluppati i fattori di rischio generali - validi per tutti i propri dipendenti ed i terzi - analiticamente individuati nel Documento di Valutazione dei Rischi della Società che, a tal fine, costituisce parte integrante e sostanziale del presente Modello e che a quest'ultimo viene allegato.

Il Datore di Lavoro Prevenzionistico (DDL), anche su proposta dell'OdV potrà disporre eventuali integrazioni delle Aree di Attività a Rischio.

C.3 DESTINATARI DELLA PARTE SPECIALE C

La presente Parte Speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dai Destinatari come già definiti in precedenza.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tali soggetti, nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle Aree a Rischio, si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, pur tenendo conto della diversa posizione di ciascuno dei soggetti stessi e, quindi, della diversità dei loro obblighi come specificati nel Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di:

- a. fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui gli Esponenti Aziendali e i Collaboratori Esterni sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello;
- b. fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni aziendali chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Nell'espletamento di tutte le operazioni attinenti alla gestione sociale, oltre alle regole di cui al presente Modello, gli Esponenti Aziendali devono in generale conoscere e rispettare - con riferimento alla rispettiva attività - tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- il Documento di Valutazione dei Rischi;
- tutte le procedure/istruzioni/disposizioni aziendali poste in essere dal DDLP in materia di sicurezza/igiene sul lavoro:

In particolare, nell'espletamento delle attività considerate a rischio è espressamente vietato ai Destinatari di:

1. tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale "C";
2. tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. utilizzare anche occasionalmente la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale "C".

Si evidenzia che le disposizioni dei successivi paragrafi C.4 e C.5 devono intendersi come una prima analisi del sistema di controllo interno a presidio dei rischi sulla salute e sicurezza contemplati nel Modello 231.

Tale analisi sarà ulteriormente rafforzata da:

- specifiche attività di audit sui processi gestionali inerente le attività a rischi trattate,
- le considerazioni espresse nelle Linee Guida di Confindustria , nelle Linee Guida di UNI-INAIL e/o delle altre associazioni di categoria sulla materia.

C.4 PRINCIPI DI COMPORTAMENTO

Si indicano qui di seguito i principi procedurali che, in relazione alle singole Aree a Rischio (come individuate nel paragrafo C.2), devono essere implementati in specifiche procedure aziendali che tutti i Destinatari sono tenuti a rispettare:

1. acquisizione del Documento di Valutazione dei Rischi, redatto ai fini del T.U., quale allegato al Modello;
2. processo di valutazione dei rischi, comprendente anche definizione delle linee guida e formalizzazione del l'attività di verifica degli aggiornamenti normativi in materia antinfortunistica e di igiene e salute sul posto di lavoro;
3. definizione delle linee guida e formalizzazione del processo di monitoraggio dell'effettiva attuazione del sistema dei presidi descritto nel Documento di Valutazione dei Rischi, che preveda anche la definizione di opportune azioni correttive e preventive ove siano evidenziate situazioni di non conformità.
4. divieto a tutti gli Esponenti Aziendali di porre in essere comportamenti tali che siano in contrasto con la prevenzione dei Reati contemplati dalla presente Parte Speciale;
5. Allo scopo di conseguire gli obiettivi prefissati e descritti nel presente paragrafo la Società, in particolare, assicurerà:
 - l'organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;
 - le risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
 - le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute ;
 - l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
 - la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
 - lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi produttivi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro,;
 - progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
 - la più ampia comunicazione consultazione e rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
 - attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;

- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
 - l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.
- 6.. Nei contratti con i Collaboratori Esterni, deve essere contenuta apposita clausola che regoli le conseguenze della violazione da parte degli stessi delle norme di cui al Decreto nonché dei principi contenuti nel Modello e nel Documento di Valutazione dei Rischi.

C.5 PRINCIPI E ELEMENTI APPLICATIVI DEL MODELLO

C.5.1. Nomina e compiti del responsabile interno

L'OdV, congiuntamente alla Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione, individua il Responsabile Interno del Modello nel DDLP che determina le strutture aziendali che operano nelle Aree di Attività a Rischio. In base a tale analisi, il DDLP può procedere, se lo ritiene opportuno, alla nomina dei sub soggetti interni responsabili per ogni singola Area di Attività a Rischio in conformità a quanto prescritto dal T.U., e s.m.i.

La posizione dei Sub Responsabili Interni nell'ambito dell'organizzazione aziendale deve essere evidenziata all'atto della nomina. Tale sistema di delega è oggetto di specifica approvazione da parte della Direzione Centrale Risorse Umane e Organizzazione.

A tal fine il Responsabile Interno dovrà mettere a disposizione dell'OdV la documentazione per eventuali verifiche dirette da parte di quest'ultimo.

C.5.2. Flussi informativi

Il Responsabile Interno dovrà inviare all'OdV un report informativo, con cadenza semestrale, sugli episodi eventualmente occorsi, sulle attività di controllo effettuate e sullo stato di attuazione delle previsioni del Modello 231 – Parte Speciale C.

C.5.3 Istruzioni e verifiche dell'OdV

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i Reati in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro sono i seguenti:

- proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
- svolgere verifiche periodiche, per il tramite della Direzione Internal Auditing, sul rispetto delle procedure interne;
- esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.
- proporre al DDLP le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.